Automobile Club d'Italia
SPORT

TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 34 / 18

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Franco Morozza della Rocca (Presidente), dall'avv. Camillo Tatozzi (Componente), dal Cons. Roberto Maria Bucchi (Componente) e dal Gen. Ugo Marchetti (componente), riunitosi a Roma il giorno 21 novembre 2018, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Antonella Bardi (lic. di ufficiale di gara n. 36018 e di conduttore n. 360179), Bruno Pacifico (lic. di ufficiale di gara n. 360175), ASD Club Scuderia Don Chisciotte (lic. di organizzatore n. 351903), Mellini Matteo (lic. di conc./cond. n. 372950 e 313020), Lotano Franco (lic. di conc./cond. n. 232717), Balestrieri Stefano (lic. di conc./cond. n. 373627), Fiorino Franco (lic. di conc./cond. n. 372881), Gracci Roberto (lic. di conc. /cond. n. 372885), Nannipieri Federico (lic. di ufficiale di gara n. 65030), Pannocchia Marco (lic. di conc./cond. n. 400534) e Ceccarini Giorgio (lic. di conc./cond. n. 67978);

FATTO

La Procura Federale di Acisport, a conclusione del procedimento di indagine n. 15 del 5.6.2018, ha deferito i licenziati in epigrafe elencati contestando, rispettivamente, la violazione dell'art. 46 e dell'art. 83 del RNS.

Su segnalazione in data 21.5.2018 del Fiduciario regionale Acisport Toscana è stata accertata la partecipazione a vario titolo alla Rievocazione Storica del Rally di Vallechiara (PI) – Manifestazione di regolarità turistica organizzata il giorno 19 maggio 2018 dalla ASD Scuderia Don Chisciotte, in assenza della previa iscrizione della manifestazione nel Calendario Sportivo Nazionale e dell'ottenimento dall'ACI del permesso di organizzazione.

All'udienza del 21 novembre 2018 , è comparso il Sostituto Procuratore Federale avv. Giovanna Mazza, che si è riportato all'atto di deferimento.

DIRITTO

L'art. 46 del R.N.S. (Organizzazione delle manifestazioni sportive) prevede che "In Italia una manifestazione sportiva automobilistica può essere organizzata, nel rispetto

delle norme di legge per quanto riguarda le pubbliche manifestazioni, da tutti i soggetti in possesso di licenza sportiva di Organizzatore in corso di validità che abbiano iscritto la manifestazione nel Calendario Sportivo Nazionale e ottenuto dall'ACI il permesso di organizzazione. (…)".

L'art. 83 (Iscrizioni alle manifestazioni sportive), a propria volta, dispone che "I concorrenti licenziati ACI che si iscrivono ad una manifestazione non riconosciuta ufficialmente dalla FIA o dall'ACI sono soggetti alle sanzioni previste dal Codice Internazionale e dalla norme federali".

Tanto premesso è provato che la manifestazione in argomento è stata organizzata dall'ASD Club Scuderia Don Chisciotte in persona del suo presidente Antonella Bardi, nonché dal sig. Bruno Pacifico, componente del Comitato di Organizzazione, in violazione dell'art. 46 cit., in difetto della previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte di Acisport.

Gli altri licenziati, invece si sono resi responsabili della violazione del cit. art. 83 per avere partecipato alla gara.

Non può essere accolta la tesi proposta secondo la quale la manifestazione avrebbe avuto carattere ludico ricreativo (art. 11 RNS) e come tale si sarebbe sottratta all'osservanza delle prescrizioni regolamentari.

Ritiene il Collegio che la presenza della classifica finale e della premiazione riconduce la manifestazione in argomento a quelle di "ridotto contenuto agonistico" di cui all'art. 12 lett. B) del RNS.

Infine, deve essere rappresentato che successivamente alla decisione e alla pubblicazione del dispositivo è deceduto il pres. Morozzo della Rocca.

La sentenza, quindi, viene sottoscritta oltreché dall'estensore, dal componente più anziano del Collegio.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo:

dichiara i licenziati in epigrafe elencati responsabili delle violazioni loro rispettivamente acritte e condanna:

- ASD Club Scuderia Don Chisciotte, Antonella Bardi e Bruno Pacifico alla sanzione della sospensione della licenza per mesi 3 e dell'ammenda di € 1.000 a carico di ciascuno;

- Lotano Franco all'ammenda di € 1.000,00;

- Mellini Matteo, Balestri Stefano, Forino Franco, Gracci Roberto, Nannipieri Federico, Pannocchia Marco e Ceccarini Giorgio alla sanzione dell'ammenda in € 260,00.

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza e la sua comunicazione a termini di regolamento, alle parti e al Presidente dell'Automobile Club d'Italia.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.

Firmato:

IL PRESIDENTE f.f.

(Camillo Tatozzi)

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)